



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2017

DISCIPLINARE SVOLGIMENTO SERVIZIO

Art. 1 – Definizioni

- Per "Impresa" si intende l'impresa che risulterà affidataria, alla quale viene affidato il servizio.
- Per "Committente" si intende l'Amministrazione Comunale di Monte Cavallo che affida all'Impresa il servizio.

Art. 2 - Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione si concretizza nel Servizio di mensa per gli impiegati comunali.

Art. 3 – Importo della concessione

L'importo del prezzo unitario del pasto è di euro 8,00 comprensivo di IVA in misura di legge.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è per l'anno 2017.

Art.5 – Affidamento del servizio

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare i requisiti in possesso dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità del soggetto affidatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente affidamento o di prorogare, eventualmente, la data di scadenza del servizio senza che l'affidatario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145 del 19.4.2000 e s.m.i. ed a quelle del capitolato d'onere generale per le forniture e i servizi approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 28.10.1985.

Art. 6 - Tipologia dell'utenza

L'utenza è composta dai dipendenti del Comune di Monte Cavallo, compreso il personale assunto a tempo determinato per sopperire alla mole di lavoro dovuto all'emergenza post sisma dell'ottobre del 2016.

Art. 7 - Tipologia del servizio richiesto

La tipologia del servizio per ogni singolo utente prevede la somministrazione di ristorazione presso la struttura "Ristorante il Nido Dell'Aquila", di un pasto completo comprendente primo – secondo – contorno – acqua – pane – servizio e coperto incluso.

Art. 8 – Subappalto

E' vietata la cessione del servizio nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 9 – Revisione dei prezzi

Non sarà ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 10 - Principali modalità di finanziamento e di pagamento

Il Comune di Monte Cavallo finanzia l'appalto con fondi propri per i dipendenti di ruolo, mentre per quelli assunti per l'emergenza sisma dare atto che la spesa per il servizio mensa è garantita attraverso i fondi stanziati ai sensi del comma 1, dell'art. 50-bis, del D.L. 189/2016 convertito nella legge 229/2016. Il responsabile del settore finanziario provvederà al pagamento delle somme dovute all'impresa, dopo presentazione di regolare fattura in formato elettronico.

Art. 11 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria:

- a) Tutti gli oneri specificati nel presente disciplinare;
- b) Le eventuali spese contrattuali e conseguenti (registrazione, valori bollati, diritti di segreteria, produzione di copie ecc.);
- c) Ogni e qualsiasi onere fiscale presente e futuro inerente e conseguente la presente procedura, comunque per legge spettante all'appaltatore;
- d) Tutte le spese relative alla gestione del servizio;
- e) Tutti gli oneri per dotare il personale del materiale e delle attrezzature antinfortunistiche, oltre che dei necessari corsi di informazione e formazione, e di quant'altro occorrente o previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
- f) Tutti gli oneri per essere in regola con le vigenti prescrizioni legislative in materia di assunzione di personale, in particolare per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e con le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario dovrà dotarsi in proprio di tutte le autorizzazioni previste per legge per la somministrazione di alimenti e bevande, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

La stazione appaltante provvederà a richiedere il D.U.R.C. dell'aggiudicatario agli Enti di competenza, al fine di verificare la regolarità contributiva verso gli Enti previdenziali da parte dell'aggiudicatario.

Art. 12 - Standard minimi di qualità del servizio

Gli standard minimi di qualità sono quelli sotto riportati e vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dal Committente:

- La scelta delle portate spetterà all'affidatario che corrisponderà un primo, un secondo e contorno possibilmente di stagione. Il pane dovrà essere di grammatura complessiva non inferiore a gr.100. L'unica bevanda ammessa è l'acqua che potrà essere gassata o naturale a scelta dei fruitori del servizio.

- E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti il consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.

- L'impresa aggiudicataria deve garantire il servizio durante tutto l'arco, sono escluse interruzioni del servizio per qualsiasi motivo (ferie, giornate di chiusura etc).

- L'impresa aggiudicataria deve garantire che i pasti siano somministrati in misura normale e sufficiente con cibi freschi, genuini e di ottima qualità.

- L'impresa aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con il Comune committente.

Art. 13 - Dimensione presunta dell'utenza.

La dimensione dell'utenza, sulla base dei dati presunti a disposizione della Committenza, è di n.5 pasti per due volte a settimana.

Art. 14 - Variazione di tipologia e dimensione dell'utenza

A seguito di circostanze contingenti e/o imprevedibili o sopravvenuti mutamenti di tipo organizzativo, il Committente si riserva la facoltà di modificare l'articolazione del servizio nei giorni della settimana inizialmente indicati in via temporanea o definitiva. L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'esecuzione del servizio, anche a seguito delle modifiche apportate, senza modifica del prezzo di aggiudicazione.

I numeri dei pasti riportati all'art. 14 precedente hanno solo valore indicativo. L'eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per le diverse utenze, non dà diritto all'impresa affidataria di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 15 - Calendario per l'erogazione del servizio

L'erogazione del servizio dovrà avvenire a far data dalla sottoscrizione della presente e fino al termine delle cause che hanno reso necessario istituire il servizio di mensa.

La somministrazione dei pasti deve essere effettuata a partire dalle ore 14.00.

Art. 16 – Interruzione del servizio e risoluzione del contratto

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'impresa affidataria o del Comune committente, che non si possono evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente disciplinare.

Altre interruzioni del servizio, non dovute a causa di forza maggiore o alle cause indicate nel presente disciplinare, sono fonte di responsabilità per l'impresa aggiudicataria e come tali suscettibili di richiesta risarcimento danni.

Qualora non si provveda alla ripresa del servizio entro 2 (due) giorni dall'interruzione dello stesso il Comune valuterà se l'inadempienza comporti la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, salva ogni eventuale azione nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento di ulteriori danni e le maggiori spese eventualmente occorrenti.

Le seguenti infrazioni danno al Comune committente il diritto di risoluzione immediata del contratto di concessione del servizio:

- a) gravi e ripetute violazioni del contratto;
- b) sospensione ingiustificata del servizio.

La risoluzione viene disposta con determinazione resa dalla stesso organo che ha approvato l'affidamento del contratto. La risoluzione opera senza preavviso scritto. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione comunale committente il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa affidataria inadempiente. All'impresa affidataria sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'impresa affidataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all'impresa aggiudicataria stessa, secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile.

Art. 17 – Locali di somministrazione e Personale

La preparazione dei pasti e la relativa somministrazione dovranno essere svolte in struttura dotata da parte della ditta affidataria di tutte le caratteristiche previste dalle normative vigenti in materia ivi comprese quelle igienico sanitarie.

Ogni prestazione, inerente l'oggetto del presente disciplinare dovrà essere svolta da personale alle dipendenze dell'Impresa affidataria in possesso di tutti i requisiti anche di idoneità sanitaria previsti dalla normativa per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 18 - Norme di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.L. 81/2008 e s.m.i. in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica.

Ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 19 – Controlli di qualità della produzione e del servizio.

E' facoltà del Comune committente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa affidataria alle prescrizioni contrattuali del presente disciplinare di concessione e al manuale di autocontrollo igienico (HACCP).

Art. 20 – Tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, l'impresa aggiudicataria deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 - Contratto di appalto e spese contrattuali

L'eventuale contratto di appalto, relativo alla presente procedura, sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 22 - Controversie e foro di competenza

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto, troveranno applicazione gli artt.239 e 240 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Tutte quelle contestazioni o controversie, sorte sia durante l'esecuzione del servizio che al loro termine, a prescindere dalla loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), che non si siano potute definire e risolvere in

via amministrativa, saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria e il foro competente sarà quello di Macerata.

ART. 23 - Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art.13 della L. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. il Comune di Monte Cavallo informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; i dati raccolti saranno trattati nell'ambito della presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento e con la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dell'affidatario di cui trattasi.

Il Titolare dei dati è il Comune di Monte Cavallo.

Il Responsabile del trattamento è la Rag.Remigi Valentina.

Si fa rinvio agli artt.7 e segg. del D. Lgs. n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- Al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- Agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n.241/90;

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di conoscenza solo del personale addetto al procedimento.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

Il Comune di Monte Cavallo è soggetto attivo della raccolta dei dati.

Il Concorrente, richiedendo di essere invitato, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si farà riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge del Codice Civile, del T.U. delle leggi sanitarie, al D.Lgs 152/99 e s.m.i. e D.Lgs 22/97 e s.m.i, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010, alle norme del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145 del 19.4.2000 e s.m.i. ed a quelle del capitolato d'oneri generale per le forniture e i servizi approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 28.10.1985.